

## **TI\_GERICHTE 14.2018.122 vom 9. April 2018**

TI Tribunale d'appello, 2018-04-09, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_14.2018.122\\_d20180409](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_14.2018.122_d20180409)

FR: TI\_GERICHTE 14.2018.122 du 9 avril 2018

IT: TI\_GERICHTE 14.2018.122 del 9 aprile 2018

### **Regeste**

Opposizione al sequestro. Tempestività. Censure riguardanti la situazione economica e la salute del debitore

### **Erwägungen**

#### **E. 2**

In virtù dell'art. 272 cpv. 1 LEF, il sequestro è concesso purché il creditore renda verosimile l'esistenza del suo credito (n. 1), di una causa di sequestro (n. 2) e di beni appartenenti al debitore (n. 3). Il decreto di sequestro (art. 274 cpv. 2 LEF) può essere contestato dal debitore o dai terzi toccati nei propri diritti con opposizione allo stesso giudice che l'ha pronunciato entro dieci giorni dalla conoscenza del sequestro (art. 278 LEF).

#### **E. 3**

Nella decisione impugnata, il Pretore ha constatato che la decisione di sequestro era stata notificata a RE 1 il 21 aprile 2018 con il verbale di sequestro del 19 aprile 2018, sicché il termine per opporsi al sequestro era scaduto già il 2 maggio 2018. Ha quindi respinto siccome tardiva l'opposizione al sequestro presentata dal debitore solo il 12 giugno 2018.

#### **E. 4**

Nel suo reclamo, RE 1 ammette di aver tralasciato di contestare il sequestro al momento della notifica, ma sostiene di aver "fatto opposizione al precetto e ricorso" alla Pretura della Giurisdizione di Locarno-Campagna e, pur avendo conoscenza che il termine per opporsi al sequestro era scaduto, di averle inoltrato "un'istanza motivata per un dissequestro dei beni sequestrati". Il reclamante fa valere inoltre di aver bisogno della parte di eredità sequestrata per coprire le spese mediche di cui necessita e che non sono riconosciute dallo Stato perché troppo oneroso.

#### **E. 5**

Per quanto riguarda la tempestività dell'opposizione al sequestro, il reclamante riconosce di essere stato a conoscenza che il termine era già scaduto, ma sostiene di aver fatto opposizione al precetto esecutivo a convalida e "ricorso". Non produce però gli allegati in questione né dimostra di averli inoltrati entro dieci giorni dalla notifica della decisione di sequestro, per tacere del fatto che un'eventuale opposizione al precetto esecutivo non varrebbe come opposizione al sequestro. Anche se RE 1 dovesse intendere come opposizione al sequestro le proprie obiezioni del 25 maggio 2018 – menzionate nell'opposizione al sequestro, ma anch'esse non agli atti (act. I) – nulla cambierebbe al riguardo. Infatti, il termine è scaduto il 2 maggio 2018, motivo per cui anche le sue "obiezioni" risulterebbero tardive. Al proposito non è il caso pertanto di soffermarsi oltre.

## **E. 6**

Relativamente alle spese mediche che il reclamante pretende di dover sostenere, occorre ricordare che censure riguardanti la situazione economica e la salute del debitore non costituiscono un motivo che secondo la legge – e segnatamente l'art. 278 LEF – l'autorità giudiziaria può prendere in considerazione per ammettere un'opposizione al sequestro, men che meno tardiva. Di conseguenza, nella misura in cui è ammissibile il reclamo non può ch'essere respinto.

## **E. 7**

La tassa del presente giudizio, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone invece problema di ripetibili, la controparte, cui il reclamo non è stato notificato per osservazioni, non essendo incorsa in spese in questa sede.

## **E. 8**

Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 22'496.–, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF. Per questi motivi, pronuncia: 1. Nella misura in cui è ricevibile, il reclamo è respinto. 2. Le spese processuali di complessivi fr. 230.– relative al presente giudizio, già anticipate dal reclamante, sono poste a suo carico. 3. Notificazione a: – ; – . Comunicazione alla Pretura della Giurisdizione di Locarno-Campagna. Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello Il presidente La vicecancelliera  
Rimedi giuridici Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Può essere fatta valere unicamente la violazione di diritti costituzionali (art. 98 LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 2 LTF).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.